

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA GEORGIA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SULLO
SCAMBIO E RECIPROCA PROTEZIONE
DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Il Governo della Georgia e il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominate "Le Parti");

Avendo concordato di intraprendere negoziati su questioni relative alla politica e alla sicurezza e per ampliare e rafforzare la loro cooperazione negli ambiti della politica, della difesa, della sicurezza, del rispetto della legge, economico, industriale ed in altri campi;

Riconosciuto l'interesse e la necessità comune di garantire la protezione di tutte le informazioni classificate scambiate tra le Parti e attraverso enti pubblici e/o privati sotto la giurisdizione dei rispettivi Stati, in conformità con la legislazione nazionale degli Stati delle Parti nonché con i rispettivi impegni internazionali e, per l'Italia, con quelli derivanti dall'adesione all'UE ed alla NATO;

Consapevoli che una fattiva cooperazione potrebbe richiedere lo scambio di Informazioni Classificate tra le Parti;

Desiderando definire una serie di norme per disciplinare la protezione reciproca delle Informazioni Classificate scambiate tra le Parti e attraverso enti pubblici e/o privati sotto giurisdizione dei rispettivi Stati;

Rispettando reciprocamente la sovranità, l'uguaglianza, la parità, l'integrità territoriale, la sicurezza e gli interessi dei propri Stati;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Scopo

Lo scopo del presente Accordo è di garantire la protezione delle Informazioni Classificate e di definire procedure e regole comuni per la protezione di tutte le Informazioni Classificate scambiate o prodotte nei processi di cooperazione tra le Parti e attraverso organizzazioni pubbliche e/o private sotto la giurisdizione dei rispettivi Stati negli ambiti della politica, della difesa, della sicurezza, del rispetto della legge, economico, industriale ed in altri campi.

Articolo 2 Definizioni

Per gli scopi di questo Accordo:

1. **Informazione Classificata:** indica ogni informazione, a prescindere dalla propria forma, scambiata o prodotta tra le Parti a cui è stato assegnato un livello di classifica di segretezza in conformità le legislazioni nazionali degli Stati delle Parti e in aderenza all'Articolo 4 del presente Accordo;
2. **Parte Originatrice:** indica lo Stato della Parte, incluso ogni ente pubblico o privato sotto la sua giurisdizione, che produce e trasmette Informazioni Classificate allo Stato dell'altra Parte;
3. **Parte Ricevente:** indica lo Stato della Parte, incluso ogni ente pubblico o privato sotto la sua giurisdizione, al quale vengono trasmesse le informazioni classificate dallo Stato dell'altra Parte;
4. **Autorità di Sicurezza Competente:** indica un'Autorità nazionale che, in conformità con la legislazione Nazionale delle Parti, è responsabile dell'applicazione e supervisione generale di questo Accordo;
5. **Necessità di Conoscere:** indica il principio in base al quale l'accesso a Informazioni Classificate può essere consentito a una persona che ne ha una accertata necessità, solo in relazione ai suoi compiti od incarichi ufficiali;
6. **Abilitazione di Sicurezza Personale:** indica un provvedimento favorevole adottato a seguito di una procedura di investigazione, conforme alla rispettiva legislazione nazionale degli Stati delle Parti, che accerta la lealtà ed affidabilità dell'individuo e conferma che l'individuo è idoneo ad accedere alle Informazioni Classificate di un determinato livello di classifica di segretezza;
7. **Abilitazione di Sicurezza Industriale:** indica un provvedimento favorevole adottato a seguito di una procedura di investigazione, conforme alla rispettiva legislazione nazionale degli Stati delle Parti, che accerti la lealtà ed affidabilità della persona giuridica e conferma che quella persona giuridica ha le capacità fisiche, organizzative e tecniche per gestire le Informazioni Classificate di un determinato livello di classifica di segretezza;

8. **Contraente:** indica qualsiasi soggetto pubblico e/o privato, sotto la giurisdizione degli Stati delle Parti, che possiede la capacità giuridica di concludere Contratti Classificati o Subcontratti;
9. **Contratto classificato:** indica un contratto stipulato tra due o più Contraenti che produce o implica la conoscenza di Informazioni Classificate;
10. **Parte Terza:** indica qualsiasi Stato, incluso ogni soggetto pubblico o privato sotto la sua giurisdizione, nonché le organizzazioni internazionali che non sono Parte del presente Accordo;
11. **Visita:** indica l'accesso presso soggetti pubblici o privati sotto la giurisdizione degli Stati delle Parti per le finalità di questo Accordo, che implica l'accesso o la gestione di Informazioni Classificate.

Articolo 3 **Autorità di Sicurezza Competenti**

1. Le Autorità di Sicurezza Competenti, definite nel paragrafo 4 dell'Articolo 2 del presente Accordo, sono:
 - a) per la Georgia – State Security Service of Georgia;
 - b) per la Repubblica Italiana – Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS) – UCSe (Security Intelligence Department – Central Secrecy Office).
2. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità di Sicurezza Competenti devono informarsi reciprocamente sui dettagli dei rispettivi contatti e sulle eventuali modifiche degli stessi;
3. Le Parti devono informarsi reciprocamente, attraverso canali diplomatici, in merito ad ogni cambiamento delle Autorità di Sicurezza Competenti;
4. Le Autorità di Sicurezza Competenti devono, su richiesta, fornirsi reciproche informazioni circa la legislazione nazionale concernente le Informazioni Classificate dei loro Stati e sulle rispettive modifiche alla stessa;
5. Le Autorità di Sicurezza Competenti devono cooperare e scambiarsi informazioni ed esperienze sugli standard di sicurezza, procedure e prassi per la protezione delle Informazioni Classificate applicate dai loro Stati, e

possono organizzare visite su richiesta di ciascuna Autorità di Sicurezza Competente;

6. Le Autorità di Sicurezza Competenti possono stipulare intese attuative, anche nel campo dei sistemi di comunicazioni e d'informazione, concernenti l'applicazione del presente Accordo;
7. Le Autorità di Sicurezza Competenti devono, su richiesta, fornire assistenza reciproca nelle procedure di rilascio dei Nulla Osta di Segretezza Personali e Industriali, in ottemperanza alla legislazione nazionale degli Stati delle Parti.

Articolo 4 Livelli di Classifiche di Segretezza

Le Parti concordano che i seguenti livelli di classifica di segretezza e corrispondono ai livelli di classifica di segretezza previsti nelle rispettive legislazioni nazionali dei loro Stati:

per la Georgia	per la Repubblica Italiana	equivalente in Inglese
განსაკუთრებული მნიშვნელობის	SEGRETISSIMO	TOP SECRET
სრულიად საიდუმლო	SEGRETO	SECRET
საიდუმლო	RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
შეზღუდული სარგებლობისათვის	RISERVATO	RESTRICTED

Articolo 5
Protezione e Accesso alle Informazioni Classificate

1. In conformità con le legislazioni nazionali dei loro Stati, Le parti devono adottare tutte le misure adeguate alla protezione delle Informazioni Classificate scambiate o prodotte in base al presente Accordo. A tali Informazioni Classificate deve essere attribuito lo stesso livello di protezione assicurato all'informazione classificata nazionale del livello di classifica di segretezza equivalente in conformità con l'Articolo 4 del presente Accordo.
2. La Parte Originatrice deve informare, per iscritto, la Parte Ricevente su eventuali variazioni al livello di classifica di segretezza delle Informazioni Classificate trasmesse.
3. L'accesso alle Informazioni Classificate deve essere concesso sulla base della necessità di conoscere a quegli individui autorizzati, in conformità con la legislazione nazionale dei loro Stati, ad accedere alle informazioni classificate di un certo livello di classifica di segretezza.
4. Con il presente Accordo, Le Parti riconoscono reciprocamente le Abilitazioni di Sicurezza Personali ed Industriali, in conformità con l'articolo 4 dell'Accordo stesso. Le Abilitazioni di Sicurezza Personali ed Industriali devono essere concessi in conformità con la legislazione nazionale degli Stati delle Parti.
5. Durante le verifiche di sicurezza condotte dall'Autorità di Sicurezza Competente di una Parte secondo il presente Accordo, l'Autorità di Sicurezza Competente dell'altra Parte può richiedere informazioni rilevanti. L'Autorità di Sicurezza Competente cui è stata inoltrata la richiesta deve fornire tali informazioni, in conformità con la legislazione nazionale del suo Stato.
6. Con il presente Accordo le Autorità di Sicurezza Competenti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito a modifiche concernenti le Abilitazioni di Sicurezza Personali ed Industriali, con particolare riferimento alle relative revocche o riduzioni di livello.
7. La Parte Ricevente deve:
 - a) trasmettere le Informazioni Classificate ad una Parte Terza unicamente previo consenso scritto della Parte Originatrice;

- b) assicurarsi che le Informazioni Classificate siano contrassegnate con un equivalente livello di classifica di segretezza, in conformità con l'articolo 4 del presente Accordo;
- c) utilizzare le Informazioni Classificate solo per gli scopi per i quali sono state fornite, a meno che non sia stato ottenuto un preventivo consenso scritto della Parte Originatrice sull'impiego delle stesse per altri scopi.

Articolo 6

Trasmissione delle Informazioni Classificate

1. Le Informazioni Classificate con il livello di classifica di segretezza “განსაკუთრებული მნიშვნელობის / SEGRETISSIMO / TOP SECRET” devono essere trasmesse tra le Parti solo attraverso canali diplomatici. Le Informazioni Classificate degli altri livelli di classifica di segretezza devono essere trasmesse tra le Parti attraverso canali diplomatici o militari, o attraverso altri canali sicuri reciprocamente concordati dalle Autorità di Sicurezza Competenti.
2. La consegna di grandi oggetti o quantità di Informazioni Classificate deve essere organizzata caso per caso, in conformità con la legislazione nazionale degli Stati delle Parti.
3. La trasmissione elettronica di Informazioni Classificate deve essere effettuata tramite apparecchiature crittografiche reciprocamente concordate tra le Autorità per di Sicurezza Competenti delle Parti.

Articolo 7

Traduzione e Riproduzione delle Informazioni Classificate

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, le Parti si avvalgono dell'Inglese o della propria lingua ufficiale. In caso di utilizzo della lingua ufficiale, si dovrà allegare copia della traduzione nella lingua ufficiale dell'altra Parte o in lingua inglese.
2. Le traduzioni e le riproduzioni delle Informazioni Classificate devono essere redatte in conformità con la legislazione nazionale dello Stato della Parte Ricevente e secondo i seguenti criteri:

- a) Le persone che effettuano la traduzione e la riproduzione devono essere in possesso di un'Abilitazione di Sicurezza Personale di adeguato livello, in conformità con la legislazione nazionale del loro Stato;
 - b) le traduzioni e le riproduzioni devono essere contrassegnate e protette nello stesso modo delle Informazioni Classificate originali;
 - c) la traduzione ed il numero di riproduzioni deve essere limitato a quello necessario per gli scopi ufficiali;
 - d) la traduzione deve recare un'adeguata annotazione, nella stessa lingua della traduzione, attestante la presenza di Informazioni Classificate ricevute dalla Parte Originatrice.
3. La traduzione e la riproduzione delle Informazioni Classificate possono essere limitate o vietate dalla Parte Originatrice.
 4. Le Informazioni Classificate con il livello di classifica di segretezza “სრულიად საიდუმლო / SEGRETO / SECRET” devono essere tradotte o riprodotte solo previo consenso scritto della Parte Originatrice.
 5. Le Informazioni Classificate con il livello di classifica di segretezza “განსაკუთრებული მნიშვნელობის / SEGRETISSIMO / TOP SECRET” non devono essere riprodotte dalla Parte Ricevente e devono essere tradotte solo previo consenso scritto della Parte Originatrice.

Articolo 8

Distruzione delle Informazioni Classificate

1. Le Informazioni Classificate devono essere distrutte con modalità tali da impedire la ricostruzione totale o parziale del relativo contenuto.
2. Prima della distruzione delle Informazioni Classificate, la Parte Ricevente deve informare per iscritto la Parte Originatrice e deve effettuare la distruzione in conformità con la propria legislazione nazionale.
3. Le Informazioni Classificate con il livello di classifica di segretezza “განსაკუთრებული მნიშვნელობის / SEGRETISSIMO / TOP SECRET” non devono essere distrutte e devono essere restituite alla Parte Originatrice, ferma restando la disposizione del Paragrafo 5 del presente Articolo.
4. Su richiesta della Parte Originatrice, le Informazioni Classificate devono essere restituite.

5. In casi di crisi o in situazioni di estrema necessità ed urgenza, in cui è impossibile proteggere o restituire le Informazioni Classificate scambiate o generate ai sensi del presente Accordo, le Informazioni Classificate devono essere distrutte immediatamente. La Parte Ricevente deve informarne tempestivamente l'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Originatrice.

Articolo 9

Contratti Classificati

1. Prima di fornire le Informazioni Classificate relative ad un Contratto Classificato a Contraenti o potenziali Contraenti, l'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Ricevente deve assicurare che:
 - a) prima dell'esecuzione del contratto, i Contraenti o i potenziali Contraenti sono in possesso di un'Abilitazione di Sicurezza Industriale di adeguato livello, rilasciata in conformità con la legislazione nazionale del loro Stato;
 - b) le persone che svolgono funzioni che richiedono l'accesso alle Informazioni Classificate sono in possesso di un'Abilitazione di Sicurezza Personale, rilasciata in conformità con la legislazione nazionale del loro Stato;
2. I Contraenti della Parte Ricevente devono assicurare che tutte le persone, prima di avere accesso alle Informazioni Classificate, siano informate delle proprie responsabilità ed obblighi concernenti la protezione di tali informazioni, in conformità con la legislazione nazionale dello Stato della Parte Ricevente.
3. Ciascuna Autorità di Sicurezza Competente può richiedere all'Autorità di Sicurezza Competente dell'altra Parte di effettuare una verifica di sicurezza presso le infrastrutture del Contraente, per verificarne la persistente conformità alle procedure di sicurezza, in conformità con la legislazione nazionale dello Stato della Parte Ricevente;
4. Un Contratto Classificato deve contenere disposizioni sui requisiti di sicurezza, sulle classifiche di segretezza relative a ogni aspetto o elemento del Contratto Classificato ed uno specifico riferimento a questo Accordo. Una copia di tale Contratto Classificato deve essere inviata alle Autorità di Sicurezza Competenti delle Parti.

Articolo 10

Visite

1. Le visite che implicano l'accesso alle Informazioni Classificate da parte dei cittadini di uno Stato di una Parte presso lo Stato dell'altra Parte, sono soggette ad una preventiva autorizzazione scritta della Autorità di Sicurezza Competente della Parte ospitante.
2. Le visite che implicano l'accesso alle Informazioni Classificate di una Parte ai visitatori dell'altra Parte devono essere consentite solo se agli stessi è stata rilasciata un'adeguata abilitazione di Sicurezza Personale e/o sono stati autorizzazione a ricevere o accedere ad Informazioni Classificate, in conformità con la legislazione nazionale del loro Stato.
3. Le visite che implicano l'accesso alle Informazioni Classificate da parte di cittadini di uno Stato terzo, sono autorizzate solo con accordo reciproco tra le Autorità di Sicurezza Competenti delle Parti.
4. L'Autorità di Sicurezza Competente della parte che ospita, deve ricevere la richiesta di visita dalla Autorità di Sicurezza Competente dell'altra Parte con almeno 30 giorni di anticipo.
5. In casi urgenti, la richiesta di visita deve essere inviata con un anticipo di almeno 7 giorni.
6. La richiesta di visita deve riportare:
 - a) il nome e cognome del visitatore, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il numero del passaporto o documento d'identificazione;
 - b) la posizione professionale del visitatore e la denominazione del soggetto pubblico o privato rappresentato dallo stesso;
 - c) il nome, l'indirizzo, il numero telefono/fax, l'e-mail ed il punto di contatto responsabile delle questioni di sicurezza del soggetto pubblico o privato da visitare;
 - d) la conferma dell'Abilitazione Personale di Sicurezza/Certificato di Abilitazione del visitatore, il relativo livello di classifica di segretezza e la validità;
 - e) l'obiettivo e lo scopo della visita;
 - f) la data e la durata della visita richiesta; Nel caso di visite ricorrenti deve essere indicato il periodo complessivo riferito alle visite;
 - g) la data, la firma ed il timbro ufficiale dell'Autorità di Sicurezza Competente.

7. Le Autorità di Sicurezza Competenti delle Parti possono redigere liste di individui autorizzati ad effettuare visite ricorrenti. Tali liste sono valide per un periodo massimo di un anno. Una volta che le liste sono state approvate, le visite possono essere direttamente concordate fra i soggetti pubblici e privati coinvolti.

Articolo 11

Violazione alla Sicurezza

1. Nel caso di una violazione alla sicurezza che produca una perdita effettiva o presunta, la compromissione o la distruzione delle Informazioni Classificate scambiate o generate in conformità al presente Accordo, l'Autorità di Sicurezza Competente della Parte dove è avvenuta la violazione alla sicurezza deve informare prima possibile l'Autorità di Sicurezza Competente dell'altra Parte e avviare adeguate indagini.
2. Quando la violazione alla sicurezza è avvenuta in uno Stato diverso dagli Stati delle Parti, l'Autorità di Sicurezza Competente della Parte che ha ceduto l'informazione ad una Terza Parte deve adottare le misure previste nel paragrafo 1 di questo Articolo.
3. Su richiesta, l'altra Parte deve fornire collaborazione nelle investigazioni in conformità al paragrafo 1 di questo Articolo.
4. L'altra Parte deve essere informata degli esiti delle investigazioni e deve ricevere la traduzione in Inglese della relazione finale sulle motivazioni e l'entità del danno.

Articolo 12

Spese

L'attuazione di questo Accordo non implica in linea di principio alcun costo.

Articolo 13

Risoluzione delle Controversie

Qualsiasi controversia che riguarda l'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo deve essere definita attraverso consultazioni e/o negoziazioni tra le Parti. Nel frattempo le Parti devono continuare ad ottemperare alle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Article 14

Emendamenti e Integrazioni

Questo Accordo può essere emendato o integrato attraverso un reciproco consenso scritto tra le Parti. Tali emendamenti o integrazioni devono essere adottati con un Protocollo separato, che costituirà parte integrante del presente Accordo ed entrerà in vigore in conformità al paragrafo 1 dell'Articolo 15 di questo Accordo.

Article 15


Disposizioni Finali

1. Questo Accordo è concluso per un periodo di tempo illimitato ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si sono reciprocamente comunicate, attraverso canali diplomatici, che le loro procedure interne necessarie per l'entrata in vigore sono state completate.
2. Ciascuna Parte può denunciare questo Accordo dandone notizia per iscritto all'altra Parte attraverso canali diplomatici. In tal caso, questo Accordo termina sei mesi dopo la data della in cui la Parte ha ricevuto la notizia della denuncia.

3. Nonostante la denuncia del presente Accordo, le Parti devono assicurare che tutte le Informazioni Classificate continuino ad essere protette fino a quando la Parte Originatrice dispensa la Parte Ricevente da tale obbligo.

Fatto a Roma il giorno 17 ottobre 2018 in 2 [due] copie originali ciascuna nelle lingue Georgiana, Italiana e Inglese, tutti i testi ugualmente autentici. Nel caso di divergenza di interpretazione tra le Parti sulle disposizioni del presente Accordo, prevale il testo in Inglese.

Per il Governo della
Georgia



Per il Governo della
Repubblica Italiana

